

LEGGE GELLI BIANCO IN SINTESI

- Assicurarsi sarà obbligatorio per tutti gli esercenti la professione sanitaria che lavorano in struttura sanitaria e/o sociosanitaria pubblica o privata.
- Obbligo di assicurazione per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie, gli estremi della polizza dovranno essere pubblicati sul sito internet dell'azienda.
- Viene fissato un limite all'azione di rivalsa pari al triplo della retribuzione annua del professionista e potrà essere esercitata solo per dolo o colpa grave.
- Doppio binario per la responsabilità civile, sul fronte civile viene istituito un doppio binario, in cui la responsabilità è quella contrattuale per le strutture sanitarie (pubbliche e private) ed extracontrattuale invece per i medici, sia che svolgano la propria attività presso le strutture sanitarie pubbliche o private, sia in rapporto convenzionale con il servizio sanitario nazionale. Quindi il professionista chiamato in causa, potrà rispondere solo della responsabilità extracontrattuale.
- La responsabilità di tipo extracontrattuale comporta di conseguenza l'inversione dell'onere della prova (a carico del paziente) e la riduzione della prescrizione a 5 anni anziché 10. Il danneggiato dovrà provare l'evento (lesione) la causa (colpa del medico) ed il nesso di causalità tra condotta ed evento.
- La responsabilità di tipo contrattuale resta per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie quindi saranno loro a dover dimostrare di non avere responsabilità.
- Cambia la responsabilità penale l'esercente la professione sanitaria che provoca la morte o la lesione personale del paziente a causa della sua imperizia risponde dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose soltanto in caso di colpa grave. Tale colpa però viene esclusa quando il medico agisce nel rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida.